



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 15 (Protocollo)

delle capacita'

1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilita' di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute. 2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacita' degli organismi e autorita' competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-15>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it